


## COME CAMBIANO I "GRADONI" PER I NEO ASSUNTI ACCORDO DEL 19.11.2011



L'intesa prevede una modifica alla progressione di carriera, che consiste nella eliminazione della fascia stipendiale oggi prevista al compimento del terzo anno e fino all'ottavo; la modifica, che si applica **solo ai neo assunti** dal 1/9/2011, fa sì che la seconda posizione stipendiale si maturi al compimento del nono anno, quando si acquisisce la posizione 9 - 14, confermata nel suo attuale valore. Si segue da quel momento la normale progressione.

Di seguito indichiamo una stima degli effetti prodotti, in determinate situazioni, dalla modifica ai percorsi di carriera. Ripetiamo che la modifica **non riguarda** chi oggi è già in ruolo e in taluni casi, ad es. per un docente che abbia almeno 10 anni di servizio da precario, non ha **alcuna incidenza**.

La tabella prende in considerazione ciò che accade a seconda dell'anzianità di servizio posseduta all'atto dell'immissione in ruolo (prima colonna). La seconda colonna indica quanto tempo separa il lavoratore dal conseguimento dello scatto previsto al compimento del nono anno di servizio. A seconda dell'attesa, si determina il **costo complessivo** derivante dalla mancata attribuzione dello scatto oggi erogato dopo 3 anni e non più previsto per i neo assunti.

### DOCENTI

Anzianità maturata al 31.8.11 anni	periodo mancante per avere lo scatto	riduzione complessiva salario*		
		docente scuola primaria	docente scuola media	docente secondo grado
10	0	0	0	0
9	8 mesi	348,02	385,97	792,09
8	1 a + 4 m	696,04	771,93	1.584,17
7	2 anni	1.044,06	1.157,90	2.376,26
6	2 a + 8 m	1.392,08	1.543,87	3.168,35
5	3 a + 4 m	1.740,10	1.929,83	3.960,43

### QUANTO VALE IL PRE-RUOLO 4 anni + due terzi: che vuol dire?

Gli anni svolti prima dell'assunzione a tempo indeterminato vengono conteggiati, dopo il superamento del periodo di prova, in base al seguente criterio: si riconoscono per intero **4 anni**, mentre della parte eccedente vengono riconosciuti solo i **due terzi**.

**Esempio:** 10 anni di pre ruolo valgono 4 anni più due terzi dei rimanenti 6;

quindi sono in totale **8** gli anni che vengono riconosciuti. Se ad essi viene sommato l'anno di prova svolto dopo l'assunzione, si totalizzano **9** anni che danno titolo ad accedere alla classe stipendiale 9 - 14. Per questo il docente che ha già oggi 10 anni di pre ruolo non subisce alcuna penalizzazione. Per gli ata la situazione è leggermente diversa in quanto il periodo di prova dura tre mesi e l'inquadramento spettante avviene con decorrenza dalla data di assunzione.

### A.T.A.

Anzianità maturata al 31.8.11 anni	periodo mancante per avere lo scatto	riduzione complessiva salario*		
		collab. Scolastico	assist. ammin e tecnico	dsga
10	1 anno	289,4	372,22	642,61
9	1 a + 8 m	482,33	620,37	1.071,02
8	2 a + 4 m	675,27	868,51	1.499,42
7	3 anni	868,20	1.116,66	1.927,83
6	3 a + 8 m	1.061,13	1.364,81	2.356,24
5	4 a + 4 m	1.254,07	1.612,95	2.784,64

\* la riduzione è calcolata per l'intero periodo nel quale non si percepisce l'aumento che sarebbe derivato dallo scatto eliminato nella nuova progressione.

Ad es., per un docente di scuola media il minor beneficio è pari a 578,95 euro annui lordi, cioè **48,25** euro mensili lordi, da moltiplicare per i mesi necessari ad acquisire la nuova posizione stipendiale, che si consegue alla maturazione di un'anzianità di 9 anni. Da quel momento in poi si prosegue con la **normale progressione** prevista dal CCNL.